

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 99.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, concernente interventi a favore dei Consorzi-Fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, è sostituito dal seguente:

« In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15 milioni ».

Il termine di presentazione delle domande per il contributo dell'anno 1980, stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, è riaperto e la nuova scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

In sede di prima applicazione della legge 20 marzo 1980, n. 19, possono beneficiare dei contributi regionali i Consorzi e le Società consortili che, già in essere alla data del 31 dicembre 1979, abbiano dovuto, al fine di adeguarsi alla nuova normativa regionale, costituire un nuovo consorzio o una nuova società per il conseguimento dei medesimi scopi, assumendosi le attività e passività preesistenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 dicembre 1980

Bernini